

DISCIPLINARE DI INCARICO**SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEFINITE LOTTO II
E DENOMINATE “AREA SERVIZI – COLLESALVETTI” CIG ZAC35D7436**

L'anno duemilaventidue (2022), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

E

Ing. Luca Bonannini, nato in Livorno (LI) il 30/12/1973, codice fiscale BNNLCU73T30E625L p.iva 01280450493, Ingegnere libero professionista iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Livorno al n.1540 con studio in Rosignano Solvay (LI) Via Caduti di Nassiriya 6/c il quale indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata luca.bonannini@ingpec.eu, ove elegge domicilio ai fini della ricezione e invio di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto; parte contraente di seguito denominata anche soltanto “Professionista”;

La Stazione Appaltante e il Professionista congiuntamente sono anche definiti “le parti”.

Premesso che

- REA S.p.A., ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 e del combinato disposto di cui agli artt. artt. 1 del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 e 49 del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, ha espletato la selezione del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più Operatori Economici;

- che il loro rapporto contrattuale sarà disciplinato dalle disposizioni che seguono, integrate con i contenuti del preventivo, che forma parte integrante del presente Contratto, degli atti posti dalla Committente a base della procedura, delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo “Codice” o “d. lgs. 50/2016”), al decreto 7 marzo 2018 n. 49 (recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”) e alle imperative norme vigenti e applicabili.
 - i requisiti di adeguata professionalità sono garantiti dal livello di dettaglio del presente incarico, nonché dall’istruttoria preliminarmente condotta dalla Committente, nell’ambito della quale sono stati utilizzati idonei parametri (curricolari e professionali) che hanno consentito legittimamente di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, pur trattandosi di prestazioni di carattere intellettuale;
 - all’esito della procedura, il preventivo offerto dall’Ing. Luca Bonannini (ferme le condizioni contrattuali predefinite dalla Committente) è risultato congruo rispetto ai parametri di cui al DM 17 giugno 2016 per la determinazione del corrispettivo del Professionista e pari ad Euro 10.000,00 e di conseguenza il Responsabile del procedimento ha proposto l’aggiudicazione a suo favore;
 - l’Ing. Luca Bonannini ha validamente attestato il possesso di tutti i requisiti e l’assenza di tutti i motivi di esclusione a norma di legge e il RUP provvederà ai conseguenti adempimenti, anche in ordine all’eventuale acquisizione della documentazione a comprova di quanto attestato;
 - non risultano condizioni o presupposti di legge per cui non si possa dare corso all’approvazione dell’aggiudicazione ed al conferimento dell’incarico, con immediato avvio dell’esecuzione;
- ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La Committente conferisce ed affida all’Ing. Luca Bonannini il contratto in epigrafe, avente ad oggetto le prestazioni professionali consistenti nel Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per la realizzazione delle opere di cui al Lotto II denominato “Area Servizi – Collesalveti”, secondo le disposizioni dettate in materia da: D.Lgs. 50/2016 (cfr. in particolare art. 101), D. Lgs. 81/2008 (cfr. in particolare art. 92), DM 49/2018, D.P.R. 207/2010 (per le parti non abrogate e vigenti al momento dell’esecuzione), nonché del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità, autorizzandone l’immediato avvio

dell'esecuzione.

1.2. L'area presso cui saranno eseguiti i lavori è sita in Via Napoli - 57014 Collesalveti (LI).

1.3. Il professionista dovrà eseguire, tempestivamente ed esattamente (assumendone ogni responsabilità nei confronti della committente, anche e specialmente quelle di carattere professionale civile e penale connesse con gli adempimenti richiesti) tutte le prestazioni specificate nel presente contratto e quelle comunque necessarie per l'esatto adempimento e quindi il compimento a regola d'arte.

1.4. Prestazioni oggetto del presente disciplinare di incarico:

➤ Segue l'elencazione esemplificativa e non tassativa delle attività afferenti all'incarico di **Direttore dei Lavori**:

- tenuta e aggiornamento, su supporto digitale dei documenti contabili e di tutti gli atti dell'appalto, come prescritti dalle vigenti disposizioni normative;
- implementazione, revisione e aggiornamento del piano di manutenzione e del programma di manutenzione delle opere.

In particolare, al Direttore dei Lavori, competono le seguenti funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- presenza adeguata in cantiere, in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere ed in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire, in funzione delle varie fasi di esecuzione dei lavori stessi e quindi proporzionata via via in ragione delle conseguenti variazioni. Per i momenti in cui non garantirà la propria presenza personale: adeguati meccanismi di delega, supervisione, reportistica, monitoraggio, intervento;
- identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- coordinamento e controllo sull'aggiornamento del cronoprogramma esecutivo dettagliato dei lavori;
- coordinamento tra le varie figure impegnate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori in oggetto (appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, professionisti, ...);
- supervisione e coordinamento dell'attività di tutto l'Ufficio di direzione dei lavori;
- supervisione e coordinamento su tempestività e completezza di tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- segnalazione alla Committente delle eventuali difformità delle lavorazioni eseguite rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- valutazione delle segnalazioni dei D.O. circa le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, e decisione sulle adeguate azioni correttive;

- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, tenuto conto degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodica circa la regolarità il possesso e da parte dell'appaltatore e del subappaltatore/subcontraente della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle regole relative al subappalto.

All'interno dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ai Direttori Operativi qualora nominati o direttamente al DL, competono le seguenti funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche;

All'interno dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, agli Ispettori di Cantiere qualora nominati o direttamente al DL, competono le seguenti funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;

- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

- l'assistenza alle prove di laboratorio;

- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Dovranno altresì essere eseguiti dall'Ufficio di D.L. nel suo complesso:

- predisposizione delle attestazioni sullo stato dei luoghi ove si eseguiranno i lavori, da redigere, se richiesto dal RUP, prima dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori e prima della sottoscrizione dell'appalto di lavori;

- predisposizione e deposito degli atti inerenti la Direzione dei Lavori allo Sportello Unico Edilizio del Comune di Collesalveti (presentazione SCIA per i lavori in oggetto);

- attività istruttorie, rilevazione di dati e acquisizione di documenti utili, a supporto delle attività (e autorizzazioni) del RUP riguardo a subappalti, subcontratti, esecuzione ed avvalimento e A.T.I. / R.T.I. (ivi comprese le attività istruttorie necessarie o presupposte rispetto all'autorizzazione del subappalto, la vigilanza sull'esecuzione, la verifica sulle risorse messe a disposizione e sulle attività effettivamente eseguite da ausiliarie in avvalimento, o subappaltatori, o subcontraenti, o membri A.T.I. / R. T. I.);

- verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e dei subappaltatori, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 7 del D.M. 49/2018;

- segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle regole relative al subappalto;

- verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- presenza costante in cantiere;

- redazione degli atti/verbali e compimento di ogni altro atto a supporto del RUP, previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018 inerenti la Direzione dei Lavori e dai relativi atti attuativi;

- verifica in corso d'opera degli approntamenti di protezione attiva e passiva in termini di sicurezza antincendi, compresa la raccolta delle necessarie prove e certificazioni per l'aggiornamento della pratica di prevenzione incendi. In particolare, è richiesta la produzione di tutta la documentazione tecnica e la sottomissione agli Enti competenti del fascicolo tecnico da allegare al deposito di segnalazione certificata (SCIA Antincendi), ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

aggiornato; eventuali versamenti e bolli, se adeguatamente rendicontati, resteranno in capo alla Committenza;

- verifiche in corso d'opera e finale (da effettuarsi ad opera del consulente acustico del R.T.P.) della corretta esecuzione ed installazione di tutti gli elementi necessari al rispetto dei requisiti acustici previsti dal progetto. In particolare dovranno essere eseguiti i collaudi strumentali, con particolare riferimento al comportamento acustico di tutte le sale conferenza con emissione del certificato di collaudo acustico dell'opera. Le verifiche dovranno essere programmate ed eseguite con modalità tali da non influenzare negativamente l'andamento del cantiere e delle lavorazioni;

- raccolta e verifica di completezza di tutta la documentazione tecnica certificativa delle lavorazioni in appalto, ivi inclusi eventuali aggiornamenti catastali o nuove denunce (es. INAIL, ASL), e la redazione e sottomissione agli Enti preposti della documentazione necessaria al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo e di eventuali nuove forniture (es. Gas);

- predisposizione e gestione delle pratiche per il recupero fiscale (es. Conto Termico, Detrazioni per la riqualificazione energetica, certificati bianchi ecc.), qualora la Committenza valuti l'opportunità di beneficiarne;

- partecipazione alle riunioni programmatiche e cadenzate con il Responsabile del Procedimento;

- partecipazione alle riunioni con l'appaltatore cui è stata affidata la esecuzione dei lavori;

- tutte le attività istruttorie e l'adozione degli atti necessari per garantire il rispetto, da parte dell'appaltatore, del contenuto della propria offerta tecnico-economica, delle norme e delle specifiche tecniche di appalto ivi comprese e specialmente quelle in materia di sostenibilità ambientale e tutela dell'ambiente, nonché quelle relative alla gestione del ciclo di rifiuti, e dei materiali di scavo o demolizione;

- la vigilanza sul rispetto delle norme sull'utilizzo, trasporto e conferimento a discarica delle terre da scavo;

- le medesime attività istruttorie e la redazione degli atti a supporto delle attività del RUP e/o del Collaudatore riguardo a riserve, penali, collaudi finali e in corso d'opera, verifiche di conformità, contestazioni di ritardi o inadempimenti, esecuzione o risoluzione in danno dell'appaltatore;

- ogni altro adempimento a carico del Direttore dei Lavori, da intendersi comprensivi di quelli imputabili a Direttori di cantiere, Ispettori di cantiere previsti in relazione alla realizzazione di un'opera pubblica con particolare riguardo alle previsioni di cui al D.M. 49/2018.

L'ufficio del D.L. dovrà fornire al Responsabile del Procedimento il supporto adeguato, anche nei rapporti con l'Appaltatore, e porre in essere indicazioni e controlli ai fini di ridurre e gestire le criticità connesse con: le previsioni progettuali rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi; le

previsioni normative, ivi comprese e specialmente quelle in materia ambientale e di sicurezza, cui l'Appaltatore dovrà attenersi e sull'evoluzione delle quali il Direttore dei Lavori dovrà vigilare; i rapporti tra Appaltatore e subappaltatori (al fine di ridurre l'incidenza e la fondatezza di eventuali riserve, di implementare la completezza/correttezza/leggibilità dei documenti di cantiere, favorire l'esatto e tempestivo pagamento diretto,...); i costi (di materiali e manodopera) e la tutela dei lavoratori (sui quali il Direttore dei Lavori dovrà vigilare); la prevenzione di illeciti nell'esecuzione dei lavori e nei rapporti contrattuali connessi (in relazione ai quali il Direttore dei Lavori dovrà riferire al Responsabile del Procedimento senza indugio); l'esclusione del ricorso a varianti in corso d'opera (che dovranno essere, ove inevitabili, ridotte al minimo indispensabile e comunque contenute nei limiti di legge); la vigilanza di Autorità ed Enti preposti alla tutela di interessi concorrenti (ai fini della quale il Direttore dei Lavori dovrà prestare massima collaborazione).

L'incarico è soggetto all'esatta osservanza della normativa di settore. L'affidatario in particolare è obbligato alla osservanza:

- di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere imperative ed applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se imperative ed applicabili, ancorché qui non richiamate.

➤ Segue l'elencazione esemplificativa e non tassativa delle attività afferenti all'incarico di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:**

Il Professionista incaricato a svolgere il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), deve svolgere i compiti di cui all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008.

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al RUP la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.

Il coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.

Di seguito si riepilogano i compiti specifici del CSE:

- I. “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”(art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);
- II. “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
- III. “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);
- IV. “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);
- V. “segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008);
- VI. “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).

1.10. A integrazione delle condizioni espresse nella presente scrittura privata, l'incarico è soggetto all'esatta osservanza della normativa di settore. L'affidatario in particolare è obbligato alla osservanza:

- di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere imperative ed applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se imperative ed applicabili, ancorché qui non richiamate.

1.11. Per il corretto svolgimento del lavoro il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare;

1.12. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione committente.

ART. 2

PATTI E CONDIZIONI

2.1. L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d. Lgs. 50/2016, al DM 49/2018, al d. Lgs. 81/2008, al d.p.r. 207/2010, al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità, ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, essendo vincolanti per l'esecutore la richiesta di preventivo e i relativi allegati, tutti documenti che il Professionista dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere del Professionista portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione. Il Professionista non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

2.2. Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

2.3. Le condizioni dedotte nel presente contratto sono tutte da ritenere essenziali, non derogabili ai

fini dell'esatto adempimento. L'eventuale inadempimento anche ad una soltanto di esse potrà determinare, in ragione della gravità e rilevanza, la risoluzione e/o l'esecuzione in danno, potendo altresì legittimare l'applicazione di sanzioni contrattuali e/o riduzione del corrispettivo dovuto, secondo quanto previsto dal Codice civile.

2.4. Nel caso in cui in qualunque momento risulti che l'incaricato:

- non sia in possesso di tutti i titoli professionali, le abilitazioni ed iscrizioni, le competenze e capacità per eseguire i servizi oggetto di eventuale affidamento,
- non sia in grado e disponibile per avviare e concludere l'esecuzione nei termini indicati, nonché di eseguire il contratto tempestivamente esattamente e secondo le regole della scienza e dell'arte,
- non sia in possesso di tutti i requisiti minimi di ammissione e si trovi in una delle condizioni per cui deve essere disposta l'esclusione, secondo quanto prescritto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme collegate, ivi comprese e specialmente quelle in materia di anticorruzione, trasparenza, prevenzione dei reati, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e consulenze,
- non sia in regola rispetto al pagamento di tasse e contributi ed obblighi di formazione continua,
- non sia disponibile a fornire senza indugio tutte le informazioni utili a consentire il controllo d'ufficio sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed a fornire ove richiesta la relativa documentazione a comprova,
- non abbia formulato la propria offerta avendo tenuto in considerazione tutte le prescrizioni imposte dalla committente e quelle dettate da norme di legge e regolamentari, nonché tutte le condizioni anche meramente di fatto che possano influire sull'esecuzione,
- non sia in grado con il corrispettivo contrattuale di coprire tutti i costi necessari per l'esatto adempimento,

l'affidamento sarà annullato o revocato senza diritto a indennizzo per l'affidatario, il contratto sarà risolto in danno o annullato, l'esecuzione anche ove avviata si avrà come mai autorizzata ed il relativo pagamento non sarà dovuto. Salve le ulteriori conseguenze a norma di legge.

Il contratto è affidato e dovrà essere eseguito in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016. Al citato Codice ed alle norme attuative e collegate, il Professionista incaricato dovrà conformare tutta la sua attività, venendo queste ad integrare il presente contratto per tutto quanto qui non espressamente contemplato.

ART. 3

IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

3.1 Il corrispettivo contrattuale aggiudicato, omnicomprensivo a copertura di tutti i costi per l'esecuzione del contratto conferito:

- è pari a **Euro 10.000,00** comprensivo di oneri previdenziali se dovuti ed oltre IVA;
- sarà corrisposto entro 30 giorni dalla fattura (per la data della fattura, vale la data in cui giunge presso la committente) con le modalità prescritte nel successivo art. 7;
- sarà fatturabile ed esigibile a condizione che vi sia stato esatto adempimento e che tale risulti da formale accettazione della Committente;
- non potrà essere incrementato in ragione di pretese economiche dell'esecutore connesse con eventuali maggiori oneri o costi sostenuti in corso di esecuzione;
- sarà corrisposto con bonifico su conto corrente del quale l'esecutore si obbliga a fornire immediata indicazione, ed a comportarsi in conformità a quanto prescritto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

ART. 4

VARIANTI

4.1. Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge.

ART. 5

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA E PENALI

5.1 Il Professionista è responsabile dell'esecuzione verso la stazione appaltante per l'esatto adempimento al contratto.

5.2 In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione potranno essere applicate le seguenti penali: riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

ART. 6

PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010

6.1 I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore del Professionista sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016. Nessun pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo al Professionista, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e

fiscale.

6.2 Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente il Professionista indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 il Professionista è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il Professionista provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

- ✓ Euro 2.502,135 pari al 25% dell'importo contrattuale, previa emissione di fattura, dopo l'emissione del I SAL;
- ✓ Euro 2.502,135 pari al 25% dell'importo contrattuale, previa emissione di fattura, dopo l'emissione del IV SAL;
- ✓ Euro 5.004,27 pari al rimanente 50%, previa emissione fattura, dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione lavori.

Al termine dei periodi di riferimento sopra indicati, prima di emettere fattura, il Professionista deve comunicare al DEC Sonia Zedda alla seguente mail sonia.zedda@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato il Professionista potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite

nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è : M5UXCR1.

7.2. La stazione appaltante nei termini di legge verificherà la regolare esecuzione del contratto e autorizzerà, tramite mail o pec, il Professionista a emettere la relativa fattura, che sarà saldata nei termini di legge decorrenti dal suo ricevimento, secondo le specifiche modalità e termini indicati nel presente contratto.

7.3. E' vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.

ART.8

RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

8.1. Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

8.2. Il Professionista con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti, ausiliari e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 9

OSSERVANZA CODICE ETICO E MOGC 231/01 DI REA SPA

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

10.1 Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016.

10.2. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016;

10.3. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.

ART. 11

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. 12

RISERVATEZZA INFORMAZIONI

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

2. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
 - Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali

subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo:
<https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

ART. 13
REGISTRAZIONE

13.1. Il contratto viene sottoscritto, nel rispetto delle previsioni di cui al d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante scambio di corrispondenza elettronica (PEC), secondo gli usi del commercio e perciò non è soggetto a imposta di bollo (cfr. Interpello Agenzia delle Entrate – Sezione centrale – n. 954-15/2017).

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Il Professionista
Ing. Luca Bonannini
